

## ALLEGATO "A"

### **Criteria per la determinazione delle misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne in Regione Toscana**

Sono di seguito elencati i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento nell'ambito delle sanzioni elevate per le seguenti leggi regionali:

- L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
- L.R. 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
- L.R. 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)
- L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
- L.R. 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)
- L.R. 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)
- L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).
- L.R. 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)
- L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
- L.R. 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

**A.** Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che:

1) il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico documentate:

si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.

2) Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:

si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo;

3) Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste, ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:

si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad un 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo;

4) Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati:

si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non e' espresso, ad una 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione;

5) Si tratta di una violazione di grave entità; risulta provato il dolo:

si applica una sanzione fino al massimo edittale;

6) Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:

si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi.

**B.** Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva nei due anni successivi:

1) commetta un'altra violazione della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 15%;

2) commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo edittale.

**C.** Criteri per la valutazione della situazione economica del trasgressore.

Per la valutazione della situazione economica del trasgressore in caso di richiesta di rateizzazione e/o riduzione della sanzione, è richiesta la presentazione dell'ISEE ordinario da parte del rubricato.

L'ISEE è da valutare in particolare, ma non solo, in rapporto all'entità della sanzione con gli indicatori del patrimonio mobiliare. Se necessario possono essere richiesti e valutati anche i dati della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

In caso di rifiuto alla trasmissione dell'ISEE e/o della eventuale DSU la richiesta di rateizzazione e/o riduzione si intende respinta.